



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Dipendente spia la posta del datore di lavoro: cosa rischia?

Autore: Consulenze | 02/03/2019



Ho in atto una causa di lavoro, sono stata licenziata per giustificato motivo oggettivo per crisi aziendale per chiusura ufficio amministrativo. L'ufficio è rimasto attivo e sono state assunte: una figura nel periodo in cui ero in cigs e, nei 12 mesi successivi al mio licenziamento, una stagista oramai confermata. Ho scoperto che prima della cigs era già stato deciso a tavolino chi sarebbe stato licenziato, era stata fatta una lista con nomi e cognomi da licenziare al termine della cigs. Questa

lista deriva da una mail che io sono riuscita ad avere entrando nella posta elettronica del dirigente che aveva lasciato il PC aperto. Visto che ritengo di essere stata discriminata, mi sono inviata la mail e pertanto ho le prove tangibili che era tutto programmato andando a ledere i miei diritti. Dicono davanti al giudice di non aver mai fatto nessuna lista per cui io vorrei esibire la mail .Vado a violare la privacy o esiste qualche normativa o qualche sentenza che mi tutela?

Per rispondere al quesito in esame occorre valutare innanzitutto se sia utilizzabile o meno, in un **processo civile** (come è quello relativo a controversie in materia di **lavoro**) il contenuto di un messaggio di **posta elettronica** del tipo di quello a cui si riferisce la lettrice nella sua richiesta.

La risposta è positiva, ma deve essere subito fatta una fondamentale annotazione.

Accedere infatti, senza **consenso**, al contenuto delle comunicazioni di posta elettronica (o ai contenuti delle pagine Facebook o delle conversazioni su Whatsapp) di altre persone costituisce comunque un **reato**.

L'articolo 615 *ter* del Codice penale, infatti, punisce chiunque si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

Occorre precisare che il reato previsto dall'articolo 615 *ter* del Codice penale esiste:

- per il semplice fatto di essersi introdotti nel sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza senza il consenso del titolare (ed anche se poi non si dovesse riuscire a leggere il contenuto di nessuna mail);
- qualunque sia lo scopo per il quale sia stato effettuato l'accesso al sistema informatico o telematico (quindi anche nel caso in cui lo scopo sia quello di individuare comunicazioni utili alla propria difesa in un giudizio);
- se esistono misure di protezione del sistema informatico o telematico (quindi anche della posta elettronica); ma le misure di protezione possono essere non solo password o chiavi di accesso ma anche le misure organizzative interne alla struttura di lavoro che stabiliscano chi possa accedere o meno ai dati;

- anche se chi accede alla posta elettronica altrui conoscesse la password di accesso; difatti solo il **titolare** della casella di posta elettronica, cioè chi l'ha generata, ha il diritto di accedere al suo contenuto.

Nel caso di specie, quindi, sulla base degli elementi forniti nel quesito risulta commesso il reato previsto dall'articolo 615 *ter* del Codice penale e, probabilmente, anche l'altro reato previsto dall'articolo 616 del Codice penale che punisce chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza (anche telematica o informatica) chiusa e non diretta a lui (per la Corte di Cassazione-sentenza n. 47.096 del 19 dicembre 2007- la e - mail è sempre da considerare chiusa nei confronti delle persone che non avevano il diritto di accedere al sistema informatico).

In conclusione, per quanto riguarda il processo civile nessuna norma impedisce ad una parte di produrre come prova il contenuto di un messaggio di posta elettronica illecitamente acquisito e nessuna norma impedisce al giudice di ammettere come prova il contenuto di una corrispondenza illecitamente acquisito e questo anche perché nel momento in cui si chiede di ammettere come prova il contenuto di una e - mail non c'è ancora la certezza che essa sia stata effettivamente acquisita in modo illecito (fermo restando che il giudice dovrà comunque anche valutare se quella prova sia utile- cioè rilevante -per la decisione della causa).

E tuttavia siccome, come sopra precisato, l'accesso abusivo nell'altrui sistema informatico o telematico e la cognizione del contenuto della corrispondenza chiusa ad altri diretta costituiscono reato è assai probabile che la persona la cui posta elettronica sia stata violata reagirà sporgendo querela nei confronti della lettrice quale autrice dell'accesso non consentito (per il reato previsto dall'articolo 615 *ter* del Codice penale e, probabilmente, anche per il reato previsto dall'articolo 616 del Codice penale).

*Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avv. **Angelo Forte***